COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

N 50 **Data** 26-09-2019 **N. Registro Generale** 901	**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA MEDIANTE INTERVENTO VOLONTARIO CAUSA PROVINCIA DI PESARO E URBINO / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA + ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA CIG: Z6229E8A73

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che in data 30.11.1998 il Comune di Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino stipulavano una convenzione avente ad oggetto il trasferimento in uso gratuito, a tempo indeterminato, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, del fabbricato utilizzato quale sede dell'Istituto Psicopedagogico Magistrale "B. Baldi", sito in Urbino, Via Giro del Cassero n. 16 in quanto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica";

Visto che, successivamente, in data 29.9.2004, la Provincia di Pesaro e Urbino consegnava all'Accademia di Belle Arti di Urbino, succursale di Via Giro del Cassero n. 16, in uso gratuito a tempo indeterminato, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, parte dello stesso fabbricato sito in Via Giro del Cassero n. 16;

Considerato che a fronte di espressa richiesta della Provincia di Pesaro e Urbino all'Accademia di Belle Arti di Urbino di disporre di ulteriori spazi per l'anno scolastico a favore del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Laurana - Baldi", come da richiesta di quest'ultimo in data 26.2.2018, la ridetta all'Accademia di Belle Arti negava la restituzione dei locali avuti in comodato;

Visto che, a fronte della manifesta indisponibilità dell'Accademia di Belle Arti di Urbino al rilascio spontaneo degli spazi concessi in comodato d'uso gratuito, la Provincia si è vista costretta ad agire in via giudiziaria per ottenere tale rilascio e quindi poter destinare le aule oggi occupate dall'Accademia alle esigenze di natura scolastica del Liceo "Laurana - Baldi";

Considerato altresì che, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici incaricati dalla Provincia di Pesaro e Urbino sull'immobile ubicato ad Urbino in via Oddi n. 17, ove è collocata la scuola statale dell'infanzia "Oddi" ed il nido d'infanzia comunale "Valerio", è stata dichiarata l'inidoneità statica dell'edificio che non consente quindi di adibire l'immobile ad attività scolastica;

Visto che con ordinanza sindacale n. 40 del 07.09.2019, come modificata con successiva ordinanza n. 41 del 12.09.2019, è stata disposta la chiusura della struttura in questione al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e di lavoro;

Considerato che, determinatasi una situazione d'emergenza, dovendo in tempi rapidi reperire aule sia per le scuole superiori sia per quelle di competenza comunale, è stato necessario occupare locali destinati ad altre attività con conseguente necessità di

eseguire anche opere di manutenzione e adeguamento al fine di renderle idonee al nuovo uso temporaneo;

Visto che in tale situazione risultano sicuramente indispensabili i locali occupati senza titolo da parte dell'Accademia in quanto la loro disponibilità sia per il liceo Baldi che per la scuola materna consentirebbero oltre ad una migliore qualità dei servizi anche una loro più economica gestione in quanto si eviterebbero tutte le spese inerenti non solo l'adeguamento dei nuovi locali ma anche le spese aggiuntive necessarie al fine di garantire il trasporto degli alunni;

Visto che la Provincia di Pesaro ha presentato ricorso ex articolo 447 bis cpc innanzi al Tribunale di Ancona contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e contro l'Accademia di Belle Arti di Urbino al fine di ottenere il rilascio immediato della porzione di immobile concesso in comodato d'uso gratuito all'Accademia di belle Arti di Urbino in data 29.09.2004.

Visto, altresì, che il Tribunale di Ancona ha fissato per la discussione l'udienza del 30 settembre 2019;

Considerato che detti locali risultano, comunque, essere di proprietà del Comune di Urbino e che la loro eventuale non destinazione a istruzione secondaria comporterebbe per il Comune il rientro nel possesso e quindi anche la possibilità di destinarli alle scuole di propria competenza;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 229 del 20.09.2019 con la quale, per le motivazioni ivi esposte, al fine di costituirsi in Giudizio, mediante intervento volontario "ad adiuvandum", nel procedimento instaurato, mediante ricorso ex articolo 447 bis, dalla Provincia di Pesaro e Urbino nei confronti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Accademia di Belle Arti di Urbino innanzi al Tribunale di Ancona è stato autorizzato il conferimento di un incarico legale al fine di garantire la costituzione in giudizio per l'udienza di discussione fissata per il giorno 30/09/2019.

Vista la relazione del Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche ID. n. 517176 del 25.09.2019 con la quale si chiede al Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP l'adozione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona conformemente a quanto stabilito con l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 229 del 20.09.2019 sopra citato;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche, stante l'urgenza di provvedere ed il contenuto del preventivo di spesa, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino, nel suddetto Giudizio, all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista

l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere alla costituzione in Giudizio essendo fissata l'udienza di discussione per il giorno 30.09.2019;

Pervenuto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte dell'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 2.000,00 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP sino al 21.05.2019;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 20.02.2019;

- il Peg 2019/2021 approvato con atto di Giunta Comunale n. 36 del 27.02.2019, così come modificato con atto n. 128 del 14.05.2019;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l' azione del PEG 2019/2021 n. 1771;
- il CIG: Z6229E8A73;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale per la costituzione in Giudizio del Comune di Urbino, mediante intervento volontario "ad adiuvandum", nella causa proposta mediante ricorso ex articolo 447 bis, dalla Provincia di Pesaro nei confronti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Accademia di Belle Arti di Urbino innanzi al Tribunale di Ancona al fine di ottenere il rilascio immediato della porzione di immobile concesso in comodato d'uso gratuito all'Accademia di belle Arti di Urbino in data 29.09.2004, per il quale Giudizio è stata fissata la discussione per l'udienza del 30.09.2019, per un compenso onnicomprensivo di Euro 2.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 1.639,35 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 2.000,00 al Cap. 110/330, Bilancio 2019/2021, Azione 1771;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP;
6. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
7. dare atto che verranno assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo

Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP
Avv. Federica Paleani

.....

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i n. 1176.

Urbino, 26-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 26.09.2019 al 11.10.2019 n. 913

Il/La responsabile per la pubblicazione

Comune di Urbino

SETTORE CONTENZIOSO-CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE – ERP

Urbino, lì …settembre 2019
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
ANDREA GALVANI
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: LETTERA COMMERCIALE PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA MEDIANTE INTERVENTO VOLONTARIO – CAUSA PROVINCIA DI PESARO E URBINO / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA + ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA – CIG: Z6229E8A73

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. …. del …09.2019, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 2.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 1.639,35 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. ….. del …09.2019.

La spesa complessiva di Euro 2.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 110/330, Bilancio 2019/2021, Azione 1771, imp.. n. ……. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citato nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il il servizio di rappresentanza legale per la costituzione in Giudizio del Comune di Urbino, mediante intervento volontario "ad adiuvandum", nella causa proposta mediante ricorso ex articolo 447 bis, dalla Provincia di Pesaro nei confronti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Accademia di Belle Arti di Urbino innanzi al Tribunale di Ancona al fine di ottenere il rilascio immediato della porzione di immobile concesso in comodato d'uso gratuito all'Accademia di belle Arti di Urbino in data 29.09.2004 per le motivazioni espresse in premessa della Determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. …. del ...09.2019, sopra citata.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i

dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi di Euro 2.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 1.639,35 (oltre IVA su imponibile) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinchè ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Ente è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 *quaterdecies* del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in

tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.
La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
8- SICUREZZA
Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
9 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche
Arch. Mara Mandolini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.